

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 319

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 30 luglio 2025

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE 2012, N. 5
(DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI SPORT E TEMPO LIBERO)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 5/2012)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero) è sostituito dal seguente:

“1. La Regione, in armonia con la Costituzione e in coerenza con i principi dell'ordinamento internazionale, europeo e nazionale e, in particolare, con quelli di cui alla legge 8 agosto 2019, n. 86 (Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione) e ai relativi decreti legislativi attuativi, promuove l'attività sportiva in tutte le sue forme quale strumento per lo sviluppo delle relazioni e dell'inclusione sociale, per la formazione dell'individuo fin dalla giovane età, per la promozione delle pari opportunità, per la realizzazione del diritto alla salute e al benessere psico-fisico delle persone e per il miglioramento dello stile e della qualità della vita.”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 5/2012 è inserito il seguente:

“1 bis. La Regione persegue gli obiettivi della politica sportiva a favore di tutti mediante il coordinamento degli interventi per il benessere e la diffusione dello sport e dell'attività motoria in tutte le sue espressioni, favorendone l'integrazione con gli interventi relativi alle politiche della salute, sociali, educative, formative, di genere, culturali, turistiche e ambientali.”.

3. Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 5/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'alinnea le parole: “al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 1 e 1 bis”;
- b) alla lettera c) le parole: “i diversamente abili” sono sostituite dalle seguenti: “le persone con disabilità”;
- c) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, di favorire l'inclusione sociale e di contrastare qualunque forma di disagio, dipendenza e discriminazione, inclusi gli stereotipi di genere”;
- d) alla lettera f) le parole: “nonché delle iniziative sportive con valenza anche turistica e culturale” sono sostituite dalle seguenti: “anche al fine di favorire la partecipazione all'attività sportiva da parte di minori, persone con disabilità o in situazioni di svantaggio sociale ed economico”;

e) alla lettera g) dopo la parola: “formazione” sono inserite le seguenti: “e l’aggiornamento”;

f) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

“h) il potenziamento dell’attività sportiva nelle scuole, in accordo con le istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche attraverso forme di collaborazione con le associazioni e le società sportive dilettantistiche, al fine di valorizzare la cultura del movimento e consentire un efficace avvio della pratica sportiva nei giovani;”;

g) dopo la lettera i) è inserita la seguente:

“i bis) l’integrazione delle politiche sportive con quelle sociali, turistiche, culturali, economiche, giovanili, ambientali e del benessere, anche attraverso la realizzazione di grandi eventi sportivi, nonché di eventi di rilievo regionale o locale, idonei a creare occasioni di sviluppo per il territorio con importanti ricadute culturali, turistiche ed economiche;”;

h) alla lettera n) le parole: “le società sportive” sono sostituite dalle seguenti: “le società e le associazioni sportive dilettantistiche” e dopo le parole: “Federazioni sportive” sono inserite le seguenti: “nazionali e paralimpiche, Sport e Salute SpA, le discipline sportive associate, le Università del territorio regionale”;

i) dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:

“o bis) le iniziative finalizzate agli studenti frequentanti la scuola secondaria di secondo grado che svolgono attività sportiva di alto livello e alla valorizzazione, anche attraverso l’erogazione di borse di studio, degli atleti emergenti e delle eccellenze sportive del territorio regionale in raccordo con gli enti locali.”.

4. Il comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 5/2012 è sostituito dal seguente:

“3. Ai fini della presente legge si assumono le definizioni contenute nella normativa statale vigente in materia. In particolare per attività sportiva o sport s’intende qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli; per attività fisica o motoria si intende qualunque movimento esercitato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio energetico

superiore a quello richiesto in condizioni di riposo.”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 5/2012)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 5/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera c) sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, incluso l'Istituto per il credito sportivo e culturale, di seguito ICSC”;
- b) alla lettera g) dopo le parole: “salute psicofisica,” sono inserite le seguenti: “anche degli ambienti scolastici,” e dopo le parole: “a prevenire” sono inserite le seguenti: “e contrastare”.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 5/2012)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 5/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera d) le parole: “i diversamente abili” sono sostituite dalle seguenti: “le persone con disabilità”;
- b) alla lettera e) le parole: “, a partire dalle scuole primarie” sono sostituite dalle seguenti: “di ogni ordine e grado, incluse le scuole dell'infanzia”;
- c) alla lettera f) le parole: “dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003)” sono sostituite dalle seguenti: “dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 (Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi)”.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 5/2012)

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 5/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera f) le parole: “tre rappresentanti” sono sostituite dalle seguenti: “un rappresentante”;
- b) dopo la lettera f) è inserita la seguente:
“f bis) un rappresentante per ciascuno dei Comitati provinciali del CIP;”;

- c) alla lettera l) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e dal CIP”;
- d) alla lettera o) la parola: “(ICS)” è sostituita dalle seguenti: “e culturale (ICSC)”;
- e) alla lettera r) le parole: “all’articolo 4 della legge regionale 23 giugno 2009, n. 14 (Norme in materia di tutela dei consumatori e degli utenti)” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2021, n. 15 (Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti)”.

2. Al comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 5/2012 le parole: “tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “fino alla fine della legislatura”.

Art. 5

(Modifiche all’articolo 6 della l.r. 5/2012)

1. Al comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 5/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera f) è abrogata;
- b) alla lettera g) le parole: “i soggetti dell’associazionismo” sono sostituite dalle seguenti: “il CIP, Sport e Salute SpA, le organizzazioni e gli organismi sportivi riconosciuti dal CONI e dal CIP, gli enti sportivi dilettantistici affiliati alle organizzazioni e agli organismi sportivi riconosciuti dal CONI e dal CIP”.

Art. 6

(Modifiche all’articolo 7 della l.r. 5/2012)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 5/2012 le parole: “e da enti di promozione sportiva” sono sostituite dalle seguenti: “, da Sport e Salute SpA, dalle Università del territorio regionale, da enti di promozione sportiva o da altri enti sportivi”.

2. Al comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 5/2012 sono soppresse le seguenti parole: “In particolare è incentivato il monitoraggio sistematico e continuativo dei valori ematici degli atleti non indicati al comma 3 dell’articolo 4 bis della l.r. 33/94, introdotto dall’articolo 28 della presente legge.”.

Art. 7

(Modifiche all’articolo 8 della l.r. 5/2012)

1. Il comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 5/2012 è sostituito dal seguente:

“1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge la Regione può stipulare con i

soggetti di cui alla lettera n) del comma 2 dell'articolo 1 apposite convenzioni dirette a promuovere un efficace coordinamento delle rispettive iniziative sul territorio regionale, nel rispetto della normativa statale vigente.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 5/2012 è abrogato.

3. Al comma 7 dell'articolo 8 della l.r. 5/2012 le parole: “delle associazioni sportive” sono sostituite dalle seguenti: “degli enti sportivi dilettantistici ai sensi del d.lgs. 38/2021”.

Art. 8

(Modifica all'articolo 9 della l.r. 5/2012)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 5/2012 dopo le parole: “Federazioni sportive” sono inserite le seguenti: “nazionali, le discipline sportive associate”.

Art. 9

(Modifica all'articolo 10 della l.r. 5/2012)

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 5/2012 è sostituito dal seguente:

“1. Ai fini della presente legge si intende per sport di cittadinanza qualsiasi forma di attività, basata sul movimento, svolta anche in assenza di specifici impianti dedicati e tecnicamente definiti, in favore delle persone di tutte le età, senza discriminazioni o esclusioni, che ha come obiettivo, oltre al miglioramento degli stili di vita e delle condizioni fisiche e psichiche, la promozione dell'animazione e della vivibilità degli spazi urbani, dei parchi e degli spazi verdi e lo sviluppo della vita di relazione per favorire l'inclusione sociale e l'integrazione, nonché per combattere il disagio sociale in ogni sua forma.”.

Art. 10

(Modifica all'articolo 11 della l.r. 5/2012)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 5/2012 le parole: “delle associazioni sportive e di promozione sociale” sono sostituite dalle seguenti: “degli enti sportivi dilettantistici e degli enti del Terzo settore”.

Art. 11

(Modifica al Capo IV della l.r. 5/2012)

1. Alla rubrica del Capo IV della l.r. 5/2012 le parole: “diversamente abili” sono sostituite dalle seguenti: “con disabilità”.

Art. 12

(Modifica all'articolo 12 della l.r. 5/2012)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 5/2012 le parole: "diversamente abili" sono sostituite dalle seguenti: "con disabilità".

Art. 13

(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 5/2012)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 5/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'alinea le parole: "alle società sportive e alle associazioni operanti nelle varie attività, riconosciute" sono sostituite dalle seguenti: "agli enti sportivi dilettantistici, riconosciuti" e le parole "diversamente abili" sono sostituite dalle seguenti: "con disabilità";
- b) alle lettere a), c) e d) la parola: "disabili" è sostituita dalle seguenti: "con disabilità";
- c) alla lettera b) le parole: "ai disabili" sono sostituite dalle seguenti: "alle persone con disabilità".

Art. 14

(Modifiche all'articolo 14 della l.r. 5/2012)

1. Al comma 4 dell'articolo 14 della l.r. 5/2012 la parola: "ICS" è sostituita dalla seguente: "ICSC".

2. Al comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 5/2012 le parole: "all'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 90 per cento".

3. Al comma 6 dell'articolo 14 della l.r. 5/2012 la parola: "definitivo" è sostituita dalle seguenti: "di fattibilità tecnico-economica".

Art. 15

(Modifica all'articolo 18 della l.r. 5/2012)

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 5/2012 le parole: "dell'articolo 90, comma 25, della legge 289/2002" sono sostituite dalle seguenti: "del d.lgs. 38/2021".

Art. 16

(Modifica all'articolo 19 della l.r. 5/2012)

1. Al comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 5/2012 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 38/2021".

Art. 17

(Modifiche all'articolo 20 della l.r. 5/2012)

1. Al comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 5/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera c) le parole: "delle scuole elementari e degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Ufficio Scolastico Regionale Marche e degli istituti di istruzione primaria e secondaria";
- b) alla lettera d) dopo le parole: "dal CONI" sono inserite le seguenti: "e dal CIP";
- c) alla lettera e) le parole: "delle associazioni di promozione sociale" sono sostituite dalle seguenti: "degli enti del Terzo settore";
- d) alla lettera f) dopo le parole: "del CONI" sono inserite le seguenti: "e dal CIP";
- e) alla lettera g) dopo le parole: "strutture territoriali del CONI" sono inserite le seguenti: "e del CIP" e dopo le parole: "riconosciuti dal CONI" sono inserite le seguenti: "e dal CIP".

Art. 18

(Modifiche all'articolo 21 della l.r. 5/2012)

1. Al comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 5/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dal CIP";
- b) alla lettera b) dopo le parole: "disciplina sportiva associata" sono inserite le seguenti: "o a un ente di promozione sportiva".

Art. 19

(Modifica all'articolo 23 della l.r. 5/2012)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 5/2012 è aggiunto il seguente:

"3 bis. La Regione Marche incentiva la pratica sportiva agonistica di alto livello, promuovendo e sostenendo iniziative finalizzate a conciliare lo svolgimento di attività sportiva agonistica di alto livello con la carriera scolastica."

Art. 20

(Inserimento dell'articolo 23 bis nella l.r. 5/2012)

1. Dopo l'articolo 23 della l.r. 5/2012, alla fine del Capo VIII, è inserito il seguente:

"Art. 23 bis (Palestre della salute)

1. La Regione promuove, secondo le modalità, i criteri e le priorità individuati dal Programma annuale di cui all'articolo 7, l'attività fisica adattata e l'esercizio fisico strutturato quali strumenti di prevenzione e terapia in soggetti fragili e persone affette da patologie croniche non trasmissibili, in condizioni cliniche stabili, da svolgersi nelle palestre della salute.

2. I programmi di attività fisica adattata e di esercizio fisico strutturato di cui al comma 1, vengono svolti sotto il controllo delle figure professionali previste dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo).

3. La Giunta regionale stabilisce i requisiti strutturali e organici per la realizzazione delle palestre della salute in conformità a quanto stabilito dall'articolo 41, comma 9, del d.lgs. 36/2021, nonché le modalità per il loro riconoscimento.”.

Art. 21

*(Inserimento dell'articolo 27 bis
nella l.r. 5/2012)*

1. Dopo l'articolo 27 della l.r. 5/2012 è inserito il seguente:

“Art. 27 bis (Disposizioni di attuazione e finali)

1. All'attuazione della presente legge si provvede nel rispetto della normativa vigente, in particolare di quella in materia di ordinamento sportivo, di contratti pubblici e di terzo settore.

2. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa europea relativa agli aiuti di Stato.”.

Art. 22

(Invarianza finanziaria)

1. Da questa legge non derivano nuovi e maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse strumentali, umane e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 23

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il Comitato regionale dello sport e del tempo libero già costituito alla data di entrata in

vigore di questa legge resta in carica fino alla naturale scadenza.

2. Gli atti di cui al comma 3 dell'articolo 23 bis della l.r. 5/2012 sono approvati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.